



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

## **CIRCOLARE DEL 17 APRILE 2023**

### **Equo compenso: approvato definitivamente**

Il DDL sull'equo compenso dei professionisti, qui il testo **Disegno di Legge Atto Camera 338 B**, prima firmataria l'attuale presidente Meloni è **stato approvato definitivamente dal Parlamento dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.**

Si ricorda che **la riforma prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali.** Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140 2012). Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT, da emanare entro 60 giorni.

**La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:**

- **imprese bancarie;**
- **imprese assicurative;**
- **imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;**
- **pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.**

**Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore. I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.** Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto. In particolare sono nulle:

- **le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata,**
- **i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese**
- **che garantiscano al committente vantaggi sproporzionati**
- **termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.**

**Si segnala anche che il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso può essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate.**

Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza delle nuove norme.

### **Rimborso chilometrico corrisposto al rider: quando non è imponibile Irpef**

Il **"rimborso chilometrico"** spettante ai rider che **utilizzano il mezzo proprio**, anziché quello aziendale, **per l'espletamento dell'attività lavorativa** si considera riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, **non è imponibile, ai fini**



Dott. Erminio Di Nera  
TRIBUTARISTA

**Irpef**, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, avendo natura meramente risarcitoria. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello dell'11.04.2023 n. 290**.

Nel caso di specie, la Società istante svolge un'attività di **delivery food** che prevede **l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l'assunzione dei rider**. La Società aveva **stipulato con le organizzazioni sindacali un Accordo integrativo aziendale** in cui si prevede che il **"rimborso chilometrico" spetta ai rider, che «su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.) [...]**».

Assume rilievo la circostanza che **il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è "necessario"** per lo svolgimento da parte del rider dell'attività lavorativa ed a motivo di ciò, **costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione nella Società**.

**Sulla base di questi elementi**, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che **le somme rimborsate al rider per l'utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, ebike, scooter ecc.) durante le consegne, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e**, pertanto non debbono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

### **Acquisti intra-UE in assenza di iscrizione al Vies**

Nel momento in cui un operatore economico decide di **effettuare acquisti fuori dal perimetro nazionale**, ma all'interno dell'Unione Europea, **questi sono soggetti al regime di non imponibilità IVA ex articolo 41, comma 1, lettera a), del DL numero 331 del 1993**. Il caso particolare di assenza di iscrizione al Vies da parte dell'acquirente è stato preso in esame dalla **Risposta a interpello numero 230 del 2023**.

L'Agenzia delle Entrate richiama le modifiche apportate a seguito della Direttiva UE 2018/1910, la cosiddetta *Direttiva quick fixes per cui l'iscrizione al Vies da parte dell'acquirente costituisce condizione necessaria affinché il venditore possa non applicare l'IVA sulla cessione*, in quanto, spiega l'Agenzia delle Entrate, *"a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2ter dell'articolo 41 [...], la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma"*. **L'acquirente che non è iscritto al Vies, quindi, se effettua un acquisto intra-UE riceverà una fattura su cui sarà addebitata l'imposta**. Tuttavia, **la presenza dell'IVA, non modificherà la natura dell'operazione** che continuerà ad essere un acquisto intra-UE con la conseguenza che **in capo all'acquirente, resteranno gli obblighi in tema di reverse charge ed estero metro**; fermo restando che l'IVA versata nel paese d'origine, essendo indetraibile, dovrà essere considerata componente del costo. A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l'operazione sconterà due volte l'imposta: nel paese d'origine e in quello di destinazione.



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

## **Portale ISEE DSU: ecco la nuova piattaforma**

E' stato rilasciato ieri dall'Inps il nuovo Portale unico Isee dell'Inps, in cui sono riunite in un unico punto di accesso le due diverse modalità di dichiarazione DSU per ottenere l'Isee, sia precompilato che non precompilato. L'istituto ne dà notizia nel messaggio 1345 dell'11.4.2023 in cui riepiloga le novità e fornisce le istruzioni generali di accesso, per cittadini, CAF ed enti .

L'istituto sottolinea che l'accesso avviene con SPID, CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere.

La piattaforma consente di :

- consultare le DSU precedenti o
- compilare una nuova, selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; università).

Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori di calcolo, faq e una chat di assistenza virtuale.

## **Bonus asilo nido proroga per le ricevute 2022**

Inps ha comunicato che il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative al 2022 (non allegate all'atto della domanda) necessarie per ottenere il contributo Bonus nido già fissato al 1° aprile 2023, è stato prorogato al 30 giugno 2023.

## **Bonus decoder tv over 70 ancora disponibile.**

Con avviso pubblicato sulla propria pagina web, la RAI informa del fatto che è ancora attivo il bonus decoder casa, istituito con la legge di bilancio 2022 per agevolare il passaggio verso il nuovo digitale terrestre riservato ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, titolari di abbonamento al servizio RAI di radiodiffusione.

Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l'agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 ed estesa agli enti del terzo settore.

I cittadini e gli enti con diritto al Bonus possono farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del Decoder con le seguenti modalità:



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

- **attraverso il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV disponibile lun.-ven. 10-18 festivi esclusi;**
- **recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;**
- **cliccando questo link: <https://www.prenotazionedecodertv.it/booking/>**

Necessario essere in possesso di codice fiscale - tessera sanitaria e documento di identità in corso di validità.